



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

www.provincia.torino.gov.it

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

203-42931/2013
N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 78-346775 DEL
22/03/2007.

PROVVEDIMENTO DI RINNOVO

IMPRESA: OLI METAL s.n.c.

SEDE LEGALE E

SEDE OPERATIVA: VIA CENTALLO, 27 – TORINO

P.IVA: 04002780015

POS. n. 013132

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

- In data 22/03/2007, con provvedimento n. 78-346775, la Provincia di Torino ha rilasciato alla Oli Metal s.n.c. l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D. Lgs. del 18 febbraio 2005 n. 59, per il proprio impianto situato in via Centallo 27 a Torino.
- L'autorizzazione integrata ambientale è stata modificata con le determinazioni n. 61-22840 del 19/03/2008 e n. 64-8738 del 12/03/2012.
- In data 26/8/2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", che ha abrogato il D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 ed ha introdotto la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale nella parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
- In data 27/05/13 (prot. prov.le n. 94365) la Oli Metal s.n.c. ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1, del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, per l'impianto in oggetto.
- Con lettera del 4/06/2013 di prot. 99909, il competente Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Poiché l'istanza è stata inviata oltre la scadenza stabilita dall'art. 29-octies primo comma del D. Lgs. 152/2006 (sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione), ma entro i termini previsti dallo stesso articolo per la pronuncia dell'autorità competente (centocinquanta giorni), la domanda presentata è stata accolta come istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale vigente, a condizione di procedere solo al rinnovo dell'autorizzazione senza modifiche dell'impianto.
- In data 4/07/2013, si è svolto un sopralluogo istruttorio presso l'impianto (relazione di servizio del 18/07/2013).

- In data 5/07/2013 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del titolo III-bis parte II del D.Lgs.152/2006; la citata conferenza è finalizzata a confermare o aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, così come previsto all'articolo 29-octies comma 1 del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006.
- In data 2 luglio 2013 (prot. prov.le 115937) ed in data 15 luglio 2013 (prot. prov.le 124624) sono pervenuti i pareri rispettivamente, della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) e del Servizio qualità dell'aria e inquinamento acustico della Provincia di Torino.
- Sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti partecipanti alla suddetta riunione, con nota del 15/07/2013 di prot. 124375 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata.
- In data 6/09/2013 (prot. prov.le 149490) sono pervenute le integrazioni richieste.
- In data 26/09/2013 si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei servizi al termine della quale si sono acquisiti i pareri degli altri soggetti coinvolti nel procedimento (nota del Comune di Torino del 24/9/2013 di prot. 4659).
- In data 10/10/2013 (prot. prov.le 170025) e in data 24/10/2013 (prot. prov.le 179168) sono pervenute alcune precisazioni da parte della Oli Metal S.n.c., trasmesse dalla Provincia di Torino, con note del 21/10/2013 e del 29/10/2013, ai soggetti coinvolti nel procedimento.
- In data 28/10/2013 (prot. prov.le 179839) è pervenuto il parere del Servizio Tutela ambientale della Provincia, in merito alla normativa sugli incidenti rilevanti attualmente vigente.

- Il presente provvedimento, in qualità di determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 bis, dell'art. 14 ter della legge 241/90, sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta Conferenza dei servizi.

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 29-octies comma 1, del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, stabilisce che l'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni; il successivo comma 3 precisa che, nel caso di un impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 (come l'impianto in esame), il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni.
- Nel confermare o aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale si è tenuto conto delle modalità generali per la conduzione delle istruttorie per il rinnovo periodico indicate nel Decreto Ministeriale del 24 aprile 2008, di quanto stabilito dall'art. 29-sexies del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, delle pertinenti linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, pubblicati o emanati dopo la data di primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, e delle pertinenti novità introdotte a seguito delle modifiche del D. Lgs. 152/2006.
- In particolare, sono state considerate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti, indicate per gli impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2007 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla Gazzetta ufficiale 7 giugno 2007, n. 130).

- Durante la seduta della Conferenza dei servizi del 26 settembre è emersa la necessità di aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, prescrivendo l'adeguamento alle seguenti migliori tecniche indicate nel decreto ministeriale del 29/1/2007:
 1. I serbatoi devono essere dotati di misuratori di livello ed allarmi acustico-visivi (in particolare risultano mancanti gli allarmi acustico-visivi);
 2. I serbatoi devono essere equipaggiati con sistemi di controllo, quali spie di livello e sistemi di allarme;
 3. I serbatoi devono essere contenuti all'interno di bacini di contenimento di capacità pari almeno al 30% della capacità complessiva di stoccaggio e, comunque, almeno pari al 110% della capacità del serbatoio di maggiore capacità (risulta non adeguato a tale indicazione il bacino n. 2, a servizio dei serbatoi E, F e G, quest'ultimo serbatoio di capacità pari a 30 m³)
- Nella nota pervenuta in data 10/10/2013, la Oli Metal S.n.c. fornisce alcuni chiarimenti a seguito di quanto emerso nella conferenza dei servizi del 26 settembre 2013; in particolare, relativamente al bacino di contenimento n. 2, precisa che questo risulta già adeguato alle migliori tecniche indicate in quanto la sua capacità è pari a 33,32 m³, quindi superiore al volume minimo (33 m³). La capacità indicata in tale lettera risulta però diversa e maggiore rispetto a quella indicata nell'elaborato di progetto (tavola S, capacità pari a 31,57 m³), fornito in allegato alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (presentata dalla Oli Metal S.n.c. con nota del 30/3/2006 di prot. prov.le 108032). È necessario pertanto che il gestore provveda ad aggiornare l'elaborato progettuale a suo tempo presentato, indicando gli interventi attuati al fine aumentare la capacità del bacino di contenimento n. 2.
- Per quanto riguarda le precisazioni fornite dalla Oli Metal in merito alla predisposizione per una tubazione di così detto "troppo pieno" per i serbatoi A, B, C e D, si ritiene che tale proposta di adeguamento non sia in linea con le migliori tecnologie disponibili sopraindicate, poiché l'adeguamento deve riguardare tutti i serbatoi dell'impianto (e quindi anche i serbatoi E, F, G e H) e deve prevedere l'installazione per i serbatoi, accanto agli indicatori di livello, di almeno un sistema di allarme di alto livello acustico-visivo.
- Nella seduta della conferenza dei servizi del 26 settembre è inoltre emersa la necessità di aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, prescrivendo, così come proposto anche dal gestore, la predisposizione e la realizzazione di un protocollo di campionamento e analisi, finalizzato ad una corretta classificazione dei rifiuti stoccati nell'impianto ai sensi della normativa vigente in materia di rischio di incidente rilevante e di classificazione dei preparati.
- Come previsto dall'art. 29-sexies comma 6 del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni; tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 29-bis comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 29-decies comma 3 del citato decreto.
- Con un documento pubblicato nel mese di febbraio 2007, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), oggi Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale, ha definito, in conformità alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio emanate con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo (PMC), che, come previsto dall'art. 29-sexies comma 6 del titolo III-bis parte II del D.Lgs.152/2006, costituisce parte integrante del presente provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e che ha la finalità di verificare la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'autorizzazione.

Le Amministrazioni, l'ARPA e i Servizi della Provincia presenti nelle due sedute della Conferenza dei servizi hanno espresso il proprio assenso al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale all'impianto in oggetto, aggiornando le relative condizioni. L'ARPA ha inoltre fornito, nella conferenza dei servizi del 26 settembre 2013, le proprie indicazioni relative al monitoraggio e al controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, riservandosi di indicare con una separata e successiva nota i metodi analitici che adotterà per il campionamento dei rifiuti previsto nel PMC.

Verificato che l'attività di gestione rifiuti autorizzata richiede la presentazione di idonee garanzie finanziarie, in osservanza a quanto disposto dall'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e della DGR n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.

RITENUTO pertanto di:

- Rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale n. 78-346775 del 22/03/2007, aggiornando le relative condizioni.
- Indicare nel presente provvedimento e nel suo allegato, che ne costituisce parte integrante, le prescrizioni aggiornate alle risultanze dell'istruttoria svolta nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale.
- Prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie, secondo le modalità previste dalla DGR n. 20-192 del 12/6/00.

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato dal D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti";
- il DM 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 "Attuazione della direttiva 96/59/Ce relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili";
- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 "Attuazione delle direttive 1999/45/Ce e 2001/60/Ce relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi";
- l'art. 36 comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- l'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;

- la DGR n. 20-192 del 12/6/2000, recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- la DGR n. 40-11645 del 2/2/2004, recante linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB;
- la DGP n. 121-43863/2000 del 23/02/2000 e s.m.i., “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
- il piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Torino con deliberazione del Consiglio comunale del 20/12/2010 (n. ord. 200 2010 06483/126);
- i verbali delle due sedute della conferenza dei servizi del 5 luglio e del 26 settembre 2013, convocate con note del 4/06/2013 di prot. 99925 e del 9/09/2013 di prot. 149585;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

DETERMINA:

1. Di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-octies del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, alla società Oli Metal s.n.c., corrente in Torino, via Centallo n. 27, il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale n. 78-346775 del 22/03/2007, per l’impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi ubicato a Torino in via Centallo n. 27.
2. Di stabilire che la **durata** dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento è limitata a **sei anni**, come previsto all’art. 29-octies comma 3 del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006, a decorrere dalla data di rilascio del presente atto; ai fini del rinnovo dell’autorizzazione, il gestore dovrà presentare **apposita domanda alla Provincia**, almeno **sei mesi prima dalla data di scadenza**.
3. Di prescrivere che **entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto** il gestore provveda ad **adeguare tutti i serbatoi dell’impianto alle seguenti migliori tecniche disponibili**, indicate per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti pericolosi nel Decreto ministeriale del 29 gennaio 2007 (parte 1, capitolo D.1.1.1 “Tecniche di valenza generale applicabili allo stoccaggio dei rifiuti”, lettere n) e r):
 - 3.1. I serbatoi devono essere dotati di misuratori di livello ed allarmi acustico-visivi. Questi sistemi devono essere sufficientemente robusti e sottoposti a regolare manutenzione in modo da evitare che schiume e sedimenti affioranti compromettano l'affidabilità del campo di misura;
 - 3.2. I serbatoi devono essere equipaggiati con sistemi di controllo, quali spie di livello e sistemi di allarme;
4. Di prescrivere che **entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto** la Oli Metal S.n.c. presenti alla Provincia di Torino e all’ARPA un protocollo di campionamento ed analisi dei rifiuti stoccati nell’impianto, finalizzato ad una corretta classificazione di tali rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia di rischio di incidente rilevante; tale protocollo dovrà consentire l’analisi di campioni significativi delle partite di rifiuti normalmente ritirate dall’impianto e dovrà seguire i metodi e le

procedure previste dal D. Lgs. 65/2003 “Attuazione delle direttive 1999/45/Ce e 2001/60/Ce relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”.

5. Di prescrivere che **entro il 31/1/2015** la Oli Metal S.n.c. completi la **realizzazione del protocollo di campionamento ed analisi** di cui al punto precedente, provvedendo **entro i successivi 60 giorni a trasmettere i risultati alla Provincia di Torino e all'ARPA**.
6. Di prescrivere che il **gestore presenti alla Provincia di Torino e all'ARPA la seguente documentazione**, firmata da tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente:
 - 6.1. **entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto una relazione tecnica**, che descriva gli interventi messi in atto per aumentare la **capacità di contenimento del bacino di contenimento n. 2, a servizio dei serbatoi denominati E, F e G** e aggiorni l'elaborato di progetto citato nelle premesse, agli atti della Amministrazione scrivente.
 - 6.2. **entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori** di cui al precedente punto 3 apposta **relazione di collaudo** dei lavori eseguiti.
7. Di aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, come specificato nell'allegato al presente provvedimento.
8. Di prescrivere che, **entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto vengano presentate, alla Provincia di Torino idonee garanzie finanziarie** ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/00 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Di far salvo il pagamento da parte del gestore delle spese necessarie per i controlli, come previsto dall'art. 33 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 152/06.
10. Di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Provinciale qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies comma 4 del titolo III-bis parte II del D. Lgs. 152/2006.
11. Di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto: la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti.

L'allegato fa parte integrante del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/10/2013

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

CM/SC

ALLEGATO
SEZIONE 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
1.1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Nelle tabelle seguenti vengono elencati i rifiuti per i quali è ammessa l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente atto.

Tabella 1 – Rifiuti pericolosi costituiti da oli usati, autorizzati in ingresso all'impianto:

CER ¹	Descrizione
050105*	perdite di olio
080319*	oli dispersi
120106*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120110*	oli sintetici per macchinari
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili
130101*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130109*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	oli minerali isolanti e termoconduttori
130309*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	altri oli isolanti e termoconduttori
130401*	oli di sentina della navigazione interna
130402*	oli di sentina delle fognature dei moli
130403*	altri oli di sentina della navigazione
130506*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua
130701*	olio combustibile e carburante diesel
130702*	petrolio
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)
160113*	liquidi per freni
190207*	oli concentrati prodotti da processi di separazione (limitatamente a residui pompabili)
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125

Tabella 2. Rifiuti pericolosi costituiti da miscele oleose autorizzati in ingresso all'impianto:

CER	Descrizione
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
050103*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi (limitatamente a residui pompabili)
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature (limitatamente a residui pompabili)
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)

¹ Catalogo Europeo dei Rifiuti

CER	Descrizione
	pompabili)
100409*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
100609*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
100707*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)
120108*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120301*	soluzioni acquose di lavaggio
130104*	emulsioni clorurate
130105*	emulsioni non clorate
130502*	fanghi di separazione olio/acqua (limitatamente a residui pompabili)
130503*	fanghi da collettori (limitatamente a residui pompabili)
130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130801*	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione (limitatamente a residui pompabili)
130802*	altre emulsioni
160708*	rifiuti contenenti olio (limitatamente a residui pompabili)
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809
191103*	rifiuti liquidi acquosi

Tabella 3. Rifiuti pericolosi solidi, autorizzati in ingresso all'impianto:

CER	Descrizione
050115*	filtri di argilla esauriti
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminate da sostanze pericolose
160107*	filtri dell'olio
191101*	filtri di argilla esauriti

1.2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1.2.1 MODALITÀ DI STOCCAGGIO (OPERAZIONI D13, D14, D15, R12 E R13 DEGLI ALLEGATI B E C ALLA PARTE QUARTA DEL D. LGS. 152/2006)

Le operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate con il presente atto sono quelle individuate ai punti D13, D14, D15, R12 e R13 degli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Le strutture adibite allo stoccaggio dei rifiuti sono costituite da:

Oli rigenerabili, emulsioni oleose

- **4 serbatoi metallici** verticali fissi di capacità geometrica pari a **115 m³** ciascuno (capacità utile pari a **103,5 m³**), contrassegnati con le sigle **A, B, C e D** ubicati all'interno del bacino di contenimento n. 1.
- **2 serbatoi metallici** verticali fissi di capacità geometrica pari a **17 m³** ciascuno (capacità utile pari a **15,3 m³**), contrassegnati con le sigle **E** ed **F** ubicati all'interno del bacino di contenimento n. 2.

Oli non rigenerabili:

- **1 serbatoio metallico** verticale di capacità geometrica pari a **30 m³** (capacità utile pari a **27 m³**), contrassegnato con la lettera **G** e ubicato nel bacino di contenimento n. 2. Può essere

utilizzato come cisterna tecnica, previa idonea pulizia dello stesso.

Prodotto contaminato:

- **1 serbatoio metallico** verticale di capacità geometrica pari a **3 m³** (capacità utile pari a **2,7 m³**), contrassegnato con la lettera **H** e ubicato nel bacino di contenimento n. 3.

Recipienti mobili (cassoni scarrabili dotati di coperchio a tenuta idraulica):

- **Cassone scarrabile “H”**: per **filtri olio e gasolio**, di capacità massima di **26 m³ (16 t)**, nel quale sono stoccati i rifiuti identificati dai seguenti codici CER:
050115*
150202*
160107*
191101*
- **Cassone scarrabile “I”**: per **stracci e segatura sporchi d’olio**, di capacità massima di **26 m³ (16 t)**, nel quale sono stoccati i rifiuti identificati dai seguenti codici CER:
070310*
150202*
- **Cassone scarrabile “L”**: per **contenitori sporchi d’olio**, di capacità massima di **26 m³ (16 t)**, nel quale sono stoccati i rifiuti identificati dal seguente codice CER:
150110*

Area di quarantena di rifiuti

- Area sotto tettoia, opportunamente delimitata e segnalata, per il deposito provvisorio di rifiuti liquidi contenuti in recipienti mobili.

La capacità massima di stoccaggio dell’impianto è pari a **552,3 m³ (522,3 t)** di rifiuti pericolosi.

Impianto di movimentazione oli ed emulsioni

È dotato di pompe di movimentazione del prodotto con le seguenti caratteristiche:

- fisse ed ancorate a terra;
- installate all’esterno della volumetria dei bacini di contenimento, mediante sostegno metallico di altezza superiore al muro di contenimento e posto all’interno dei bacini stessi;
- poste su apposito basamento di c.a. trattato superficialmente con vernici resistenti agli oli minerali;
- installate in area dotata di cordolo in calcestruzzo corrispondente ai muri di contenimento dei bacini, per il contenimento di eventuali perdite accidentali.

Area di travaso da contenitori mobili

I fusti e i recipienti mobili in arrivo presso lo stabilimento sono svuotati in quattro vasche da 1 m³, realizzate in ferro, rivestite internamente ed esternamente di catramino e posizionate all’interno di un bacino di contenimento, per i successivi trasferimenti nei serbatoi idonei; una volta svuotati, i fusti vuoti sono gestiti in regime di “deposito temporaneo” (come definito dall’art. 183 parte IV del D. Lgs. 152/2006) e sono depositati in una zona sotto tettoia. Non è ammesso lo stoccaggio di oli ed emulsioni in recipienti mobili, salvo che per il tempo strettamente necessario a svuotare il contenuto degli stessi nelle vasche oppure per eseguire gli accertamenti necessari (area di quarantena).

Modalità di raccolta, trattamento ed allontanamento delle acque meteoriche e di dilavamento

Il sito dispone di una rete fognaria nera adibita alla raccolta delle acque provenienti dai pluviali della

palazzina uffici e delle acque provenienti dai servizi igienici e di una rete fognaria oleosa che raccoglie le acque meteoriche ricadenti sul piazzale. Tale ultima fognatura è completamente separata dalla precedente e convoglia le acque di prima pioggia ad un impianto di decantazione e disoleazione composto da tre vasche interrato a sezione circolare aventi diametro pari a 1 m ciascuna e una profondità pari a 3 m. Le acque di dilavamento di prima pioggia sono inviate in scarico (fognatura nera), previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione; le acque meteoriche eccedenti la prima pioggia sono recapitate nella pubblica fognatura bianca.

1.2.2 MISCELAZIONI AUTORIZZATE

Nelle tabelle seguenti sono indicate le operazioni di miscele autorizzate, in deroga al divieto previsto dall'art. 187 comma 1 parte IV del D.Lgs 152/2006. È inoltre specificata la codifica da assegnare ai rifiuti miscelati e quali sono gli impianti di smaltimento o recupero a cui i rifiuti vengono successivamente inviati.

Tabella 4 – Gruppo omogeneo “Oli usati”

CER in	Descrizione	Serbatoio	CER out	Destinazione
050105*	perdite di olio	A, B, C, D, E, F	120107* 130110* 130111* 130112* 130113* 130205* 130206* 130207* 130208* 130307* 130308* 130309* 130310* 130401* 130402* 130403* 130506* 130701* 130702* 130703* 160113* 190207* 200126*	R13 ² R9 R1
080319*	oli dispersi			
120107*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)			
120110*	oli sintetici per macchinari			
120119*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili			
130110*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati			
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici			
130112*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili			
130113*	altri oli per circuiti idraulici			
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati			
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione			
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile			
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione			
130307*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati			
130308*	oli minerali isolanti e termoconduttori			
130309*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili			
130310*	altri oli isolanti e termoconduttori			
130401*	oli di sentina della navigazione interna			
130402*	oli di sentina delle fognature dei moli			
130403*	altri oli di sentina della navigazione			
130506*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua			
130701*	olio combustibile e carburante diesel			
130702*	petrolio			
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)			
160113*	liquidi per freni			
190207*	oli concentrati prodotti da processi di separazione (limitatamente a residui pompabili)			
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125			

² gli oli rigenerabili sono inviati a raffinerie che effettuano la rigenerazione (prima accettati come R13 e poi inviati al recupero come R9), gli oli non rigenerabili ad impianti che ne effettuano il recupero energetico (prima accettati come R13 e poi inviati al recupero come R1)

Tabella 5 – Gruppo omogeneo “Miscele oleose”

CER in	Descrizione	Serbatoio	CER out	Destinazione
010505*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)	A, B, C, D, E, F	120109* 120301* 130105* 130502* 130507* 130802* 160708* 190810*	R13 R1 ³ D8 D9
050103*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi (limitatamente a residui pompabili)			
050106*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature (limitatamente a residui pompabili)			
100211*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100327*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100409*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100508*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100609*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100707*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
100819*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli (limitatamente a residui pompabili)			
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni			
120301*	soluzioni acquose di lavaggio			
130105*	emulsioni non clorurate			
130502*	fanghi di separazione olio/acqua (limitatamente a residui pompabili)			
130503*	fanghi da collettori (limitatamente a residui pompabili)			
130507*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua			
130801*	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione (limitatamente a residui pompabili)			
130802*	altre emulsioni			
160708*	rifiuti contenenti olio (limitatamente a residui pompabili)			
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 190809			
191103*	rifiuti liquidi acquosi			

Tabella 6 – Gruppo omogeneo “Filtri olio e gasolio”

CER in	Descrizione	Cassone	CER out	Destinazione
050115*	filtri di argilla esauriti	H	150202* 160107*	R13
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminate da sostanze pericolose			
160107*	filtri dell’olio			
191101*	filtri di argilla esauriti			

Tabella 7 – Gruppo omogeneo “Stracci e segatura sporchi d’olio”

CER in	Descrizione	Cassone	CER out	Destinazione
070310*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	I	150202*	D15
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminate da sostanze pericolose			

³ le emulsioni a bassa concentrazione di olio vengono inviate al trattamento chimico/fisico e/o biologico mentre quelle ad alta concentrazione di olio ad impianti di recupero energetico

SEZIONE 2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

2.1. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

- 2.1.1. È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.
- 2.1.2. Le tipologie di rifiuti, le quantità e le modalità di trattamento autorizzate sono quelle descritte nelle precedente sezione 1.
- 2.1.3. I rifiuti conferiti all'impianto devono essere caratterizzati attraverso le procedure di preaccettazione e accettazione descritte nella documentazione prodotta.
- 2.1.4. Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - deve essere consentito, ove compatibile, il recupero di materia e di energia.
- 2.1.5. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione.
- 2.1.6. In deroga al divieto imposto dall'art. 187 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, nei limiti e nei modi indicati nelle precedenti tabelle, dalla n. 4 alla n. 7. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti all'impianto, le etichette o le targhe posizionate sui singoli contenitori o strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti da miscelare devono riportare anche l'indicazione del gruppo omogeneo di appartenenza.
- 2.1.7. Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate tra rifiuti nel medesimo stato fisico, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
- 2.1.8. È vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a reazioni esotermiche ed in particolare a sviluppo di gas tossici o molesti.
- 2.1.9. Le miscelazioni effettuate devono essere registrate su apposito registro (anche informatico), indicando, relativamente ai rifiuti miscelati, il numero di movimento del registro di carico, i codici CER, i produttori, la data di arrivo, il peso, le classi di rischio ed il riferimento alle analisi e, relativamente alla miscela risultante, il codice CER attribuito, il peso, l'area di stoccaggio ed il numero di movimento del registro di scarico.
- 2.1.10. Deve essere preventivamente verificata la compatibilità chimica dei rifiuti miscelati anche attraverso l'esecuzione di test di miscelazione che, conformemente a quanto previsto dalle migliori tecnologie disponibili, devono essere registrati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza e controllo.
- 2.1.11. Le operazioni di miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come segue:
- a. miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento, codice D13
 - b. miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo recupero, codice R12
- 2.1.12. Ogni singola partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.

- 2.1.13. Le miscele di rifiuti prodotte in impianto devono essere avviate ad impianti di smaltimento o recupero finale, cioè che svolgono operazioni codificate da D1 a D12 dell'allegato B e da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, ad eccezione dei casi espressamente indicati nelle precedenti tabelle dalla n. 4 alla n. 7.
- 2.1.14. La partita omogenea di rifiuti derivanti dalla miscelazione non deve pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento.
- 2.1.15. La miscelazione deve essere finalizzata ad ottimizzare la gestione dei rifiuti ed il loro avvio a smaltimento/recupero e non deve, in nessun caso, determinare la declassificazione dei rifiuti stessi.
- 2.1.16. Relativamente alle miscelazioni tra gli oli usati, deve essere rispettato l'ordine di priorità stabilito dal comma 3 dell'art. 216-bis del D. Lgs. 152/2006.
- 2.1.17. I serbatoi di cui al precedente punto 1.2.1 devono essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti.
- 2.1.18. La capacità massima utile dei serbatoi oggetto della presente autorizzazione deve essere sempre pari al massimo al 90% della capacità geometrica degli stessi.
- 2.1.19. Deve essere effettuato **una volta all'anno**, un collaudo idoneo di tenuta idraulica dei serbatoi destinati allo stoccaggio degli oli usati secondo le tempistiche già in atto; il **primo** collaudo va eseguito **entro il 31/12/2013**. Copia della **relazione di collaudo**, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, deve essere trasmessa alla Provincia di Torino e all'ARPA **entro 30 giorni dalla data di esecuzione**.
- 2.1.20. Tutte le operazioni di carico e scarico di oli e miscele oleose devono essere effettuate nelle postazioni predisposte e debitamente attrezzate.
- 2.1.21. Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni dei bacini di contenimento, della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione degli oli usati e delle miscele, nonché del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia.
- 2.1.22. Deve essere assicurata la presenza in stabilimento, in adeguate posizioni, di materiali adsorbenti di emergenza in caso di sversamenti di modeste quantità.
- 2.1.23. Nel corso dell'anno solare dovrà essere garantito il conferimento di oli ed emulsioni ai successivi impianti per un quantitativo minimo pari almeno alla quantità massima di deposito autorizzata: qualora l'allontanamento minimo garantito non venga realizzato, la Società istante deve sospendere il ritiro dei rifiuti sino a quando non sarà documentato alla Provincia l'avvenuto adempimento della presente prescrizione.
- 2.1.24. Gli oli contenenti PCB⁴ devono essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori stagni, atti ad impedire fuoriuscite del contenuto. **Non dovranno inoltre essere miscelati** oli contenenti PCB a differente tenore, in particolare **oli con PCB pari a oltre 500 ppm con gli oli contenenti PCB compreso tra 50 ppm e 500 ppm**.
- 2.1.25. I contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.
- 2.1.26. La movimentazione degli oli contenenti PCB deve essere effettuata in maniera tale da impedire ogni forma di contaminazione.
- 2.1.27. Devono essere adottate le precauzioni e le cautele applicabili, contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI.
- 2.1.28. Devono essere adottate idonee misure preventive per evitare perdite e spargimenti nell'ambiente di liquidi contenenti PCB, nonché l'instaurarsi di condizioni a rischio di incendi.

⁴ come definiti dal D. Lgs. 209/99

- 2.1.29. In conformità alle disposizioni in materia di sicurezza, durante le attività di manipolazione in genere di liquidi isolanti contenenti PCB devono essere adottati opportuni dispositivi di protezione individuale.
- 2.1.30. Deve essere sempre garantita un'adeguata formazione al personale impiegato presso l'impianto, in merito all'attività svolta, comprensiva di eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di variazioni della normativa vigente in materia o delle modalità di conduzione dell'attività stessa.
- 2.1.31. Deve essere fatta comunicazione **semestralmente** alla Provincia di Torino e alla Regione Piemonte, secondo le tempistiche già in atto, degli impianti di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzati a ricevere i suddetti rifiuti. Nella comunicazione dovranno essere indicate anche le tipologie e le quantità di rifiuti di cui trattasi, nonché il tenore di PCB. La prima comunicazione dovrà essere inviata **entro il 31/12/2013**.
- 2.1.32. Prima del conferimento all'impianto delle partite di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminate, deve essere trasmesso alla Provincia di Torino un estratto del contratto da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell'impianto di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto.
- 2.1.33. I rifiuti contenenti PCB devono essere inviati allo smaltimento finale entro **sei mesi** dalla data del loro conferimento.
- 2.1.34. Devono essere utilizzati unicamente contenitori in buono stato di conservazione, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto.
- 2.1.35. Devono essere adottate precauzioni nella manipolazione dei rifiuti, per contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.
- 2.1.36. I tre cassoni scarrabili H, I e L devono essere posizionati in modo da rendere agevoli le operazioni di riempimento, movimentazione ed ispezione degli stessi: essi inoltre non potranno in alcun modo occludere le griglie, le caditoie ed i pozzetti di ispezione presenti sul piazzale, né essere di intralcio per qualsiasi attività di manutenzione dello stabilimento.
- 2.1.37. I cassoni scarrabili contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali e/o prescritti nel presente provvedimento; tali cassoni devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione o collocazione, indicanti la denominazione del container stesso (H, I, L), la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle restanti normative vigenti; i container devono essere provvisti di coperchi a tenuta idraulica in grado di confinare perfettamente i rifiuti rispetto agli agenti atmosferici esterni e di dispositivi tali da rendere sicuri ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.1.38. I rifiuti di tipologia diversa devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture, addetti.
- 2.1.39. Tutte le superfici interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotate di idonea fognatura e/o sistemi di raccolta in modo da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti; a tal fine deve essere mantenuto in efficienza il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia realizzato e descritto nella documentazione fornita.
- 2.1.40. Deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nel deposito; deve inoltre essere possibile reperire, in qualsiasi momento, un responsabile tecnico.
- 2.1.41. In caso di modifiche all'attività svolta, rispetto a quanto autorizzato, sostituzione del tecnico responsabile, variazione del nome o ragione sociale o cessione dell'azienda, l'istante dovrà

darne tempestiva comunicazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia di Torino, nonché richiedere ove necessario nuove autorizzazioni.

- 2.1.42. In caso di fine esercizio dell'attività autorizzata, l'istante deve comunicarne la data con un congruo preavviso (**non inferiore ai 30 giorni**); in merito è fatto obbligo di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'impianto. Il sito andrà bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia e secondo il **piano di bonifica** agli atti della Provincia di Torino; **tale piano dovrà essere aggiornato in caso di modifiche dell'attività svolta e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio.**
- 2.1.43. La presente autorizzazione dovrà essere sempre custodita durante lo svolgimento dell'attività, anche in copia, presso il centro operativo di cui all'oggetto.

2.2. PRESCRIZIONI E LIMITI IN MATERIA DI ACQUE

- 2.2.1. Deve essere mantenuta una registrazione delle operazioni di pulizia delle superfici scolanti, delle operazioni di controllo, di buon funzionamento e manutenzione del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento del piazzale.
- 2.2.2. Devono essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità i pozzetti di prelievo campioni e d'ispezione presenti lungo la rete fognaria interna prima dell'allacciamento alla pubblica fognatura.
- 2.2.3. È necessario provvedere allo **svuotamento della vasca di prima pioggia dopo 48 ore dal termine dell'evento meteorico in tempo asciutto, ovvero in assenza di precipitazioni meteoriche in atto.**
- 2.2.4. È necessario attenersi scrupolosamente alle procedure interne previste in caso di sversamenti accidentali.
- 2.2.5. Le valvola d'intercettazione installata lungo la rete fognaria di stabilimento dovrà essere attivata in caso d'incendio, al fine di evitare il convogliamento nella pubblica fognatura delle acque di spegnimento. La suddetta valvola dovrà essere mantenuta in efficienza provvedendo a periodici controlli di cui dovrà essere tenuta una registrazione.
- 2.2.6. È necessario provvedere, in caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, a dare immediato avviso alla Provincia di Torino, all'ARPA e alla SMAT S.p.A., per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.
- 2.2.7. Deve essere assicurata la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali.
- 2.2.8. Non devono essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo.
- 2.2.9. Non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento.
- 2.2.10. Deve essere consentito il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

2.3. VALORI LIMITE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

- 2.3.1. Secondo quanto previsto dal piano di classificazione acustica del Comune di Torino, l'impianto è collocato in classe V: aree prevalentemente industriali con limiti di emissione diurni e notturni di 65 dB(A) e limiti di immissione diurni di 70 dB(A) e notturni di 60 dB(A).
- 2.3.2. **I controlli sulla rumorosità esterna** devono essere effettuati con **cadenza quadriennale**; il **primo** andrà effettuato rispettando la tempistica già in atto e quindi **entro il 28/10/2015**. La conseguente valutazione di impatto acustico, da inviare secondo le modalità indicate al

seguito punto 2.5.2, dovrà contenere la caratterizzazione dei ricettori più prossimi esistenti (con particolare attenzione alle abitazioni civili per le quali dovrà essere indicato il numero delle stesse e la distanza dall'attività in esame), la verifica del valore limite differenziale di immissione, la "time history" delle misure di rumore e i certificati di taratura.

2.4. PRESCRIZIONI E LIMITI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 2.4.1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2.4.2. I valori limite di emissione fissati nel quadro emissioni della successiva tabella 8 rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
- 2.4.3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti nonché la sostituzione dei carboni attivi, devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel quadro emissioni della successiva tabella 8.
- 2.4.4. Ogni qualvolta si verifichi **un'anomalia di funzionamento** o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'impresa adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. L'impresa informa la Provincia di Torino e l'ARPA competente per territorio entro le **otto ore successive all'evento**, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- 2.4.5. Gli effluenti derivanti dai serbatoi devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato oleoso, seguito da uno stadio di adsorbimento con carboni attivi per il trattamento dei solventi.
- 2.4.6. Le cariche di carbone attivo devono essere sostituite o rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di rifiuti trattati tenendo conto che, sotto il profilo tecnico, è corretto considerare una capacità di adsorbimento non superiore a 15 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato e comunque almeno ogni sei mesi.
- 2.4.7. L'impresa è esentata dall'effettuare il rilevamento degli effluenti gassosi provenienti dal punto di emissione n. 1.
- 2.4.8. L'impresa deve conservare per almeno 5 anni le fatture inerenti la sostituzione del carico di carboni attivi, dalle quali risulti la quantità di carbone di volta in volta sostituito in relazione agli avvenuti trasferimenti di oli od emulsioni.
- 2.4.9. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel quadro emissioni, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2.4.10. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.



TABELLA 8 - QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI

Oli Metal s.n.c.		CODICE IMPRESA: 013132									
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Andamento delle emissioni	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	n. 4 serbatoi da 115 m ³ contenente oli ed emulsioni esauste n. 2 serbatoi da 17 m ³ contenente oli ed emulsioni esauste n. 1 serbatoio da 30 m ³ contenente oli ed emulsioni esauste n. 1 serbatoio da 3 m ³ contenente oli contaminati (PCB/PCT)	1500	24	Discontinuo	Amb.	C.O.V.	20	0.030	8	0.20	Prefiltro a secco Filtro a tasche Filtro a carboni attivi

2.5. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

2.5.1 Nelle tabelle seguenti sono inseriti i requisiti di controllo delle emissioni a carico del gestore, insieme alle modalità e alla frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 29-decies, comma 3 del titolo III-BIS parte II del D. Lgs. 152/2006, che effettuerà l'ARPA con oneri a carico del gestore.

2.5.2 I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere riassunti dal gestore dell'impianto mediante apposita relazione, da inviare alla Provincia di Torino e all'ARPA con le modalità e frequenze indicate nelle successive tabelle.

Tabella 9 – Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Unità di misura	Modalità di controllo e analisi	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
Controllo sulle giacenze per il rispetto dei quantitativi massimi consentiti	kg	Conteggio	Giornaliera	Formulari di identificazione rifiuti, registro carico/scarico, MUD ⁵	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/12/2014)	Controllo reporting Ispezione programmata biennale
Controllo di cloro e PCB nel rifiuto che arriva a mezzo autobotti	ppm	Campionamento ed analisi	Ogni arrivo di autobotte con rifiuto da nuovi clienti o carichi sospetti o ove si ritenga necessario	Certificato di analisi		
Controllo dei rifiuti stoccati nei serbatoi (percentuale di acqua e densità)	% kg/l	Campionamento ed analisi	Ogni volta che si deve avviare a conferimento il contenuto di un serbatoio	Risultato archiviato secondo le procedure del SGA ⁶	Trasmissione triennale (la prima relazione entro 31/12/2014)	Controllo reporting Ispezione programmata biennale Campionamento ed analisi con frequenza biennale
Controllo dei rifiuti stoccati nei serbatoi (cloro e PCB)	ppm	Campionamento ed analisi		Certificato di analisi		
Controllo dei rifiuti stoccati nei serbatoi (tutti i parametri previsti dal COOU ⁷)	-	Campionamento ed analisi	Ogni conferimento in raffineria	Certificato di analisi		

⁵ modello unico ambientale

⁶ sistema di gestione ambientale

⁷ consorzio obbligatorio oli esausti



Tabella 10 – Sistemi di trattamento fumi

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione	Modalità di trasmissione	Controllo ARPA
I	Prefiltro a secco Filtro a tasche Filtro a carboni attivi	Sostituzione cariche di carbone attivo semestrale	Semestrale	Modulo rifiuto prodotto internamente Registro di carico e scarico MUD Scheda manutenzione deposito	Trasmissione annuale (la prima relazione entro il 31/12/2014)	Controllo reporting

Tabella 11 – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore		Controllo ARPA
	Tipo di controllo	Frequenza	
Serbatoi A, B, C, D, E, F, G e H	Collaudo di tenuta idraulica di tutti i serbatoi	Annuale (il primo entro il 31/12/2013)	Relazione tecnica; trasmissione entro trenta giorni dall'effettuazione dei controlli

Tabella 12 – Rumore, sorgenti

Sorgente prevalente	Punto di misura	Descrizione punto di misura	Frequenza autocontrollo		Reporting	Controllo ARPA
			Frequenza	Modalità di registrazione		
Pompe per carico/scarico mezzi	1, 2, 3, 4, 5	Vedi verifica di impatto acustico del 28/10/2011	Una volta ogni quattro anni (nel rispetto della periodicità dei controlli in essere, quindi la prima entro il 28/10/2015)	Relazione tecnica; trasmissione entro trenta giorni dall'effettuazione dei controlli	Trasmissione entro 30 giorni dall'effettuazione dei controlli	Controllo reporting

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

255-51546/2013
N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 203-42931 DEL
29/10/2013.

PROVVEDIMENTO DI MODIFICA

IMPRESA: OLI METAL S.n.c.

SEDE LEGALE E

SEDE OPERATIVA: VIA CENTALLO, 27 – TORINO

P.IVA: 04002780015

POS. n. 013132

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale****PREMESSO CHE:**

- In data 29/10/2013, con determinazione dirigenziale n. 203-42931, è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'impianto in oggetto, aggiornando le relative condizioni a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In particolare le condizioni indicate rispettivamente ai punti 3 e 6.1 di tale provvedimento prevedono che il gestore provveda, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, ad adeguare tutti i serbatoi dell'impianto alle migliori tecniche disponibili indicate nel capitolo D.1.1.1 lettere n) e r) del DM del 29 gennaio 2007 e entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto, ad inviare una relazione tecnica che descriva gli interventi messi in atto per adeguare la capacità del bacino di contenimento n. 2.
- Con nota del 18/11/2013, ricevuta in data 20/11/2013 (prot. prov.le 195944), la Oli Metal S.n.c. ha richiesto una proroga dei termini previsti per adeguare i serbatoi, fino al 29/4/2014 e una proroga, fino al 28/2/2014, per procedere ai rilievi necessari per misurare la capacità del bacino di contenimento. Le richieste di proroga sono motivate dalla necessità di disporre di un periodo di tempo più ampio per valutare le soluzioni tecniche più adatte, anche considerando i fermi di attività delle aziende fornitrici in occasione delle prossime festività.
- Nella stessa lettera la Oli Metal S.n.c. richiede chiarimenti circa la possibilità di aggiungere tra gli oli e le miscele oleose per le quali è prevista un'autorizzazione alla miscelazione di rifiuti pericolosi, in deroga al divieto generale previsto dall'art. 187 del D. Lgs. 152/2006, altri oli e miscele oleose clorurati, identificati con differenti codici CER¹.
- In data 5/12/2013, con lettera di prot. 205578, il Servizio scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento.

CONSIDERATO CHE:

- Non è pervenuta nessuna comunicazione dagli Enti coinvolti nel procedimento con la lettera del 5/12/2013 di prot. 205578.

¹ Catalogo Europeo dei Rifiuti

- Non si rilevano motivi ostativi alla richiesta di proroga avanzata dalla società Oli Metal S.n.c.
- Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti della Oli Metal S.n.c. e considerato che la società non è attualmente autorizzata a miscelare i codici CER di rifiuti richiesti, si fa presente che quanto presentato non è sufficiente per poter valutare se le nuove miscele rispettano le condizioni previste dall'art. 187 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, nonché i principi stabiliti in materia di oli usati e di miscele oleose dall'art. 216-bis dello stesso decreto. È fatta salva la possibilità per la società di presentare una comunicazione di modifica dell'impianto ai sensi dell'art. 29-nonies e dell'art. 187 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, corredata da tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta di autorizzazione, come peraltro già indicato con le lettere del servizio scrivente del 3/2/2011 di prot. 104415 e del 6/7/2011 di prot. 585568. Resta fermo che, come stabilito dall'art. 216 bis comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e come già precisato nel provvedimento n. 64-8738 del 12/3/2012, devono essere tenute costantemente separate le tipologie di oli e di miscele oleose da destinare alla rigenerazione da quelle da destinare alla combustione e quindi le partite di oli e di miscele oleose devono rispettare già prima di essere miscelate il tenore di cloro totale massimo previsto per la rigenerazione oppure il tenore di cloro totale massimo previsto per la combustione.

RITENUTO pertanto di:

- Modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Oli Metal s.n.c., indicando i nuovi termini richiesti dalla società per rispettare le condizioni indicate ai punti 3 e 6.1 del provvedimento di rinnovo n. 203-42931 del 29/10/2013.
- Non autorizzare per le motivazioni sopraindicate le nuove miscele richieste, fatta salva la possibilità per la Oli Metal S.n.c. di presentare apposita domanda in tal senso, che dimostri che le nuove tipologie di oli e di miscele oleose che intende miscelare possiedono già prima di essere miscelate le caratteristiche chimico-fisiche previste per la rigenerazione e per la combustione.

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152 “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti”;
- l'art. 36 comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- l'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;
- la DGP n. 121-43863/2000 del 23/02/2000 e s.m.i., “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

DETERMINA:

1. Di sostituire, per le motivazioni indicate nelle premesse, il punto 3 dell'autorizzazione n. 203-42931 del 29/10/2013, con il seguente punto 3:
 3. Di prescrivere che **entro il 29/4/2014** il gestore provveda ad **adeguare tutti i serbatoi dell'impianto alle seguenti migliori tecniche disponibili**, indicate per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti pericolosi nel Decreto ministeriale del 29 gennaio 2007 (parte 1, capitolo D.1.1.1 "Tecniche di valenza generale applicabili allo stoccaggio dei rifiuti", lettere n) e r):
 - 3.1. I serbatoi devono essere dotati di misuratori di livello ed allarmi acustico-visivi. Questi sistemi devono essere sufficientemente robusti e sottoposti a regolare manutenzione in modo da evitare che schiume e sedimenti affioranti compromettano l'affidabilità del campo di misura;
 - 3.2. I serbatoi devono essere equipaggiati con sistemi di controllo, quali spie di livello e sistemi di allarme;
2. Di sostituire, per le motivazioni indicate nelle premesse, il punto 6 dell'autorizzazione n. 203-42931 del 29/10/2013, con il seguente punto 6:
 6. Di prescrivere che il **gestore presenti alla Provincia di Torino e all'ARPA la seguente documentazione**, firmata da tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente:
 - 6.1. **entro il 28/2/2014** una **relazione tecnica**, che descriva gli interventi messi in atto per aumentare la **capacità di contenimento del bacino di contenimento n. 2, a servizio dei serbatoi denominati E, F e G** e aggiorni l'elaborato di progetto citato nelle premesse, agli atti della Amministrazione scrivente.
 - 6.2. **entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori** di cui al precedente punto 3 apposta **relazione di collaudo** dei lavori eseguiti.
3. Di non autorizzare per le motivazioni indicate nelle premesse le nuove miscelazioni richieste, fatta salva la possibilità per la Oli Metal S.n.c. di presentare apposita domanda in tal senso, corredata dagli elementi tecnici descritti nelle premesse.
4. Di far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. 203-42931 del 29/10/2013.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 18/12/2013

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

CM/SC

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

80 - 11641/2014
N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 203-42931 DEL
29/10/2013.

PROVVEDIMENTO DI MODIFICA

IMPRESA: OLI METAL S.n.c.

SEDE LEGALE E

SEDE OPERATIVA: VIA CENTALLO, 27 - TORINO

P.IVA: 04002780015

POS. n. 013132

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

- In data 29/10/2013, con determinazione dirigenziale n. 203-42931, è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'impianto in oggetto, aggiornando le relative condizioni a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. In particolare la condizione indicata al punto 6.1 di tale provvedimento prevede che il gestore provveda, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto, ad inviare una relazione tecnica che descriva gli interventi messi in atto per adeguare la capacità del bacino di contenimento n. 2.
- In data 18/12/2013, con determinazione dirigenziale n. 255-51546, è stata modificata la determinazione dirigenziale n. 203-42931 prorogando al 28/02/2014 la data entro la quale presentare la relazione indicata nel punto 6.1 dell'autorizzazione succitata.
- Con nota del 27/02/2014, ricevuta in data 6/03/2014 (prot. prov.le 36998) e regolarizzata in data 6/03/2014 (prot. prov.le 41100), la Oli Metal s.n.c. ha richiesto una proroga di 60 giorni per la realizzazione degli interventi atti ad aumentare la capacità di contenimento del bacino n. 2 a servizio dei serbatoi denominati E, F e G. La richiesta di proroga è motivata dalla necessità di presentare la denuncia di inizio attività allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Torino. Il progetto consiste, infatti, nella rimozione di una porzione del muro di contenimento in comune tra il bacino 2 ed il bacino 3, formando di fatto un unico bacino di dimensioni adatte ad ospitare i serbatoi E, F, G, ma con la contemporanea necessità di rinunciare all'utilizzo del serbatoio H in quanto i rifiuti con PCB devono essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori stagni, atti ad impedire fuoriuscite del contenuto.
- In data 12/03/2014, con lettera di prot. 43562, il Servizio scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento.
- Con nota del 20/03/2014, ricevuta in data 24/03/2014 (prot. prov.le 51031), la Oli Metal s.n.c. rinuncia allo stoccaggio degli oli contenenti PCB e all'utilizzo del serbatoio H dedicato allo stoccaggio di tali rifiuti, dichiarando di aver interrotto, in data 19/03/2014, l'alimentazione del quadro elettrico che alimenta la pompa di movimentazione asservita in maniera esclusiva a tale



serbatoio.

CONSIDERATO CHE:

- Non è pervenuta nessuna comunicazione dagli Enti coinvolti nel procedimento con la lettera del 12/03/2014 di prot. 43562.
- Non sussistono elementi ostativi all'accoglimento delle richieste di proroga e di rinuncia dello stoccaggio di oli contenenti PCB avanzate dalla società Oli Metal S.n.c.

RITENUTO pertanto di:

- Modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Oli Metal s.n.c., indicando i nuovi termini richiesti dalla società per rispettare la condizione indicata al punto 6.1 del provvedimento di rinnovo n. 203-42931 del 29/10/2013, così come modificato con la D.D. 255-51546 del 18/12/2013.
- Modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Oli Metal s.n.c., prendendo atto della rinuncia da parte della Oli Metal s.n.c. allo stoccaggio degli oli contenenti PCB.

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, 152 “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti”;
- l'art. 36 comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- l'art. 3 della legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;
- la DGP n. 121-43863/2000 del 23/02/2000 e s.m.i., “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

DETERMINA:

1. Di sostituire, per le motivazioni indicate nelle premesse, il punto 6.1 dell'autorizzazione n. 203-42931 del 29/10/2013 come modificato con la D.D. 255-51546 del 18/12/2013, con il seguente punto 6.1:
 6. Di prescrivere che il **gestore presenti alla Provincia di Torino e all'ARPA la seguente documentazione**, firmata da tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente:
 - 6.1. **entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto una relazione tecnica**, che descriva gli interventi messi in atto per aumentare la **capacità di contenimento del bacino di contenimento n. 2, a servizio dei serbatoi denominati E, F e G** e aggiorni l'elaborato di progetto citato nelle premesse, agli atti della Amministrazione scrivente.

2. Di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Oli Metal s.n.c. e rinnovata con il provvedimento n. 203-42931 del 29/10/2013, prendendo atto della modifica richiesta dalla ditta ed eliminando dall'autorizzazione ogni riferimento agli oli contenenti PCB e al serbatoio H (compresi i codici CER in tabella 1, la descrizione del serbatoio H nella sezione 1.2 "descrizione dell'impianto", le prescrizioni in materia di gestione rifiuti inerenti ai rifiuti contenenti PCB, i riferimenti compresi nel quadro emissioni e nel Piano di monitoraggio e controllo).
3. Di modificare la capacità massima di stoccaggio dell'impianto da 552,3 m³ (522,3 t) a **549,6 m³ (549,6 t)** di rifiuti pericolosi.
4. Di far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. 203-42931 del 29/10/2013, così come modificata con la D.D. 255-51546 del 18/12/2013.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 02/04/2014

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

CM/SC

Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo

N. 76 - 25451/2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE/TITOLARITÀ DI:
D.D. N. 203-42931/2013 DEL 29/10/2013 E S.M.I. "AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE N. 78-346775 DEL 22/03/2007. PROVVEDIMENTO DI RINNOVO"

DA: OLI-METAL DI ALISETTA DARIO & C. – S.N.C.

Sede legale e operativa: Via Centallo, n. 27 – 10156 Torino

P.IVA/C.F. 04002780015

Pos.: 013132

A: OLI-METAL S.R.L.

Sede legale e operativa: Via Centallo, n. 27 – 10156 Torino

P.IVA/C.F. 04002780015

Pos.: 013132

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con D.D. n. 203-42931/2013 del 29/10/2013 e s.m.i., alla Oli-Metal di Alisetta Dario & C. – s.n.c. veniva rilasciata l'autorizzazione ad oggetto "Autorizzazione integrata ambientale n. 78-346775 del 22/03/2007. Provvedimento di rinnovo", presso la sede operativa sita nel Comune di Torino – Via Centallo, n. 27;

Vista l'istanza del 19/07/2017 ns. prot. n. 88880/LB1 del 19/07/2017, con cui la Oli-Metal S.r.l. (di seguito *la società*), presentava domanda di variazione di ragione sociale/titolarità chiedendo la voltura della suddetta autorizzazione;

Vista la ns. nota prot. n. 91111/LB1 del 25/07/2017 di "Comunicazione avvio del procedimento di variazione ragione sociale/titolarità" con cui si informava *la società* che per procedere con la voltura richiesta occorreva integrare la documentazione trasmessa con:

- copia originale dell'appendice di voltura della polizza fideiussoria, presentata in fase di autorizzazione, ai sensi della D.G.R. n. 20-182 del 12/06/2000 e s.m.i.;

Considerato che:

In data 27/07/2017, ns. prot. n. 97078/LB1 del 09/08/2017, *la società* trasmetteva originale della polizza fideiussoria a garanzia dell'attività oggetto della presente voltura ai sensi della D.G.R. n. 20-182 del 12/06/2000 e s.m.i.;

In data 13/09/2017 perveniva il certificato del casellario giudiziale in applicazione delle norme di cui all'art. 71 D.P.R. 445/2000 e all'art. 39 D.P.R. 313/2002;

La comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 risulta ad oggi non ancora pervenuta, della medesima *la società* forniva autocertificazione tramite istanza, ai sensi dell'art. 89 del medesimo decreto;

Verificato che la variazione interveniva a seguito di:

- atto notarile datato 11/07/2017, repertorio n. 80489, fascicolo n. 48231, registrato a Torino 3 il 12/07/2017, di trasformazione della società "Oli-Metal di Alisetta Dario & C. – s.n.c." alla società denominata "Oli-Metal S.r.l.";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla presa d'atto della variazione di ragione sociale/titolarità, constatando che rimane invariata la sede dell'impianto corrente nel Comune di Torino – Via Centallo, n. 27, e che l'azienda subentrante dichiara che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonchè le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nelle relazioni tecniche a suo tempo inviate;

Visti

Il D.Lgs. 152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i.;

La L.R. n. 44 del 26/04/2000 che all'art. 55 trasferisce alle Province le autorizzazioni previste dagli artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 22/1997, ora artt. 208 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La L.R. n. 24 del 24/10/2002 recante le "Norme per la gestione dei rifiuti";

La Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., recante "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97";

Vista la D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. con cui vengono fissati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e da cui si evince che il termine del presente procedimento, relativo alla variazione di ragione sociale/titolarità di Autorizzazioni in materia ambientale, è

fissato in 60 giorni, fatta salva l'interruzione prevista dall'art. 2, comma 7 L. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'intervenuta variazione di ragione sociale/titolarità della D.D. n. 203-42931/2013 del 29/10/2013 e s.m.i., nel seguente modo:

da: **OLI-METAL DI ALISETTA DARIO & C. – S.N.C.**
Sede legale e operativa: Via Centallo, n. 27 – 10156 Torino
P.IVA/C.F. 04002780015
Pos.: 013132

a: **OLI-METAL S.R.L.**
Sede legale e operativa: Via Centallo, n. 27 – 10156 Torino
P.IVA/C.F. 04002780015
Pos.: 013132

fatto salvo tutto quanto altro previsto nella stessa autorizzazione e s.m.i.;

fermo restando che qualora l'esito della richiesta inviata alla Prefettura di Torino di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 evidenziasse la presenza di cause ostative alla voltura (sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011), si procederà alla revoca del presente provvedimento previo avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;

2. che alla "Oli-Metal S.r.l." autorizzata, fanno capo tutte le incombenze e le prescrizioni derivanti

dal provvedimento richiamato al punto 1. e s.m.i.;

3. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'ARPA di Torino e al Comune di Torino;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, li 19/09/2017

Per Il Dirigente del Servizio
Il Direttore d'Area
(Dott.ssa Paola Molina)
Firmato in originale

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche,
Sostenibilità Ambientale**

N. 283 – 31124 / 2017
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 203-42931 DEL 29/10/2013, COME MODIFICATA DAI PROVVEDIMENTI N. 255-51546 DEL 18/12/2013 E N. 80-11641 DEL 2/04/2014
PROVVEDIMENTO DI MODIFICA

IMPRESA: OLI METAL S.r.l.
**SEDE LEGALE E
OPERATIVA:** VIA CENTALLO, 27 – TORINO

P.IVA: 04002780015 **POS. N. 013132**

**Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

PREMESSO CHE:

- In data 29/10/2013, con determinazione n. 203-42931, la Provincia di Torino ha rilasciato alla società Oli Metal S.n.c. il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi, ubicato in via Centallo 27 a Torino, ai sensi del D. Lgs. 152/2006.
- Tale provvedimento è stato modificato con Determinazione Dirigenziale n. 255-51546 del 18/12/2013 e con Determinazione Dirigenziale n. 80-11641 del 2/04/2014, con la quale sono state riviste su richiesta della Oli Metal S.n.c. le tipologie dei rifiuti conferibili all'impianto, eliminando i rifiuti contenenti PCB.
- Con provvedimento n. 76-25451 del 19/09/2017 si è preso atto della intervenuta variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione da Oli Metal S.n.c. a Oli Metal S.r.l.
- Con lettera del 14/03/2016 (prot. 008/DA/pa, ns. prot. 35447) la Società ha comunicato al Servizio scrivente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) l'inquinamento da PCB negli oli usati da autotrazione in deposito nella cisterna A.
- A seguito di sopralluogo di ARPA e del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino, in data 9/8/2016 l'Ufficio scrivente ha adottato nei confronti della Società Oli Metal il provvedimento di diffida n. 206-20803, a causa del ricevimento nell'impianto di oli contaminati da PCB, in violazione delle condizioni della succitata autorizzazione integrata ambientale, e della conseguente contaminazione del contenuto di tutto

il serbatoio A. Il provvedimento di diffida è stato modificato in data 2/12/2016 (determina n. 328-33324); in tale provvedimento veniva prescritta la redazione di una relazione tecnica con la quale descrivere, tra l'altro, le misure di verifica dei rifiuti in ingresso da aggiungere a quanto già prescritto in autorizzazione per impedire il reiterarsi della violazione.

- In data 6/04/2017 (prot. 014/DA/pa, ns. prot. 42940) la Società Oli Metal ha inviato la relazione tecnica succitata con la descrizione della modalità adottate.
- In data 18/05/2017, con lettera di prot. 61088, il Servizio scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato ad aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale alla luce della nuova procedura di verifica dei rifiuti in ingresso indicata dalla Società Oli Metal per ridurre il rischio di contaminazione da PCB ed ha contestualmente richiesto alcune precisazioni ed integrazioni.
- In data 14/07/2017 (prot. 029/DA/pa, ns. prot. 86593), la Società Oli Metal ha richiesto una proroga dei termini previsti dalla diffida, che l'ufficio scrivente ha concesso con lettera del 27/07/2017 (prot. 92025).
- In data 28/09/2017 (prot. 038/DA/pa, ns. prot. 114510) Oli Metal S.r.l. ha fornito le integrazioni richieste.
- Con lettera del 10/10/2017 (prot. 044/DA/pa, ns. prot. 120186) la Società ha chiesto di posticipare al 31 marzo i termini della trasmissione delle relazioni previste dal piano di monitoraggio e controllo (tabelle 9, 10 e 11).

CONSIDERATO CHE:

- In base all'autorizzazione vigente di Oli Metal S.r.l. i serbatoi E ed F sono utilizzati per lo stoccaggio degli oli rigenerabili e le emulsioni oleose ed il serbatoio G per lo stoccaggio degli oli non rigenerabili; tale ultimo serbatoio può essere utilizzato come cisterna tecnica, previa idonea pulizia dello stesso.
- Oli Metal S.r.l., nella documentazione presentata a riscontro del provvedimento di diffida succitata, per ridurre il rischio di contaminazione da PCB dei rifiuti, propone, in caso di conferimenti di oli provenienti da micro-raccolta ("sub-raccoglitori") e conferiti tramite autocisterna, posto che effettuare le analisi chimiche presso il produttore risulta tecnicamente ed economicamente inapplicabile, di utilizzare, in aggiunta al serbatoio G, anche i serbatoi E e F, oltre che per il loro impiego attuale, anche come serbatoi di quarantena per gli oli destinati ad essere verificati analiticamente per il parametro PCB prima di essere immessi nei serbatoi A, B, C e D ed essere inviati a destinazione finale. Al fine di ridurre la quantità del carico potenzialmente contaminato, la società indica l'utilizzo, come aree di quarantena, prima dei serbatoi E e F, da 17 m³, e poi del serbatoio G, da 30 m³.
- L'art. 7 del Regolamento CE 850/2004 prevede, al comma 1, che chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV, tra le quali i PCB.

- L'articolo 216-bis del D. Lgs. 152/2006 prevede che il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro.
- Le linee guida recanti l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti (D.M. 29/01/2007) prevedono di non mescolare oli esausti con rifiuti di PCB. La miscelazione di tali tipologie di rifiuti comporterebbe infatti la necessità di considerare «PCB» l'intera miscela. Tale decreto prevede inoltre la presenza presso l'impianto di un'area dedicata per la verifica di eventuali rifiuti non conformi all'autorizzazione.
- Si ritiene come procedura più idonea per evitare tale contaminazione di prescrivere che i serbatoi E, F e G siano vuoti al momento del conferimento degli oli provenienti da micro-raccolta ("sub-raccoglitori") e conferiti tramite autocisterna.
- Il sopracitato articolo 7 del Regolamento 850/2004 dispone le modalità di gestione dei rifiuti contaminati da PCB stabilendo che gli stessi debbano essere smaltiti con tempestività e conformemente all'allegato V, parte 1 in modo da garantire che il contenuto di inquinanti organici persistenti sia distrutto o trasformato irreversibilmente.
- In caso di conferimento di rifiuti contaminati da PCB, Oli Metal S.r.l. dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento succitato.

RITENUTO pertanto di:

- Modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Oli Metal S.r.l., inserendo le procedure di verifica dei rifiuti in ingresso ulteriori rispetto a quanto già prescritto in autorizzazione e di prescrivere che i serbatoi E, F e G siano vuoti al momento del conferimento degli oli potenzialmente contaminati da PCB provenienti da micro-raccolta ("sub-raccoglitori").
- Modificare l'autorizzazione ambientale rilasciata alla Oli Metal S.r.l. posticipando al 31 marzo i termini della trasmissione delle relazioni previste dal piano di monitoraggio e controllo (tabelle 9, 10 e 11).

RILEVATO CHE:

- L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- il Regolamento CE 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- il D.M. 29/01/2007, linee guida recanti l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti;
- la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti, in particolare l’art. 3;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dell’art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino subentra alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dal 1° gennaio 2015.

DETERMINA DI:

1. modificare, per le motivazioni indicate nelle premesse, il punto 1.2.1 dell’allegato al provvedimento n. 203-42931 del 29/10/2013 e s.m.i., inserendo nel paragrafo “Area di quarantena di rifiuti”: “Serbatoi E, F e G, utilizzati come cisterne tecniche per i carichi derivanti dall’attività di micro-raccolta (“sub-raccoglitori”) e conferiti tramite autocisterna, secondo la

seguinte procedura:

- il carico, una volta campionato, viene fatto confluire in una di tali cisterne tecniche, prima nei serbatoi E e F, da 17 m³, e poi nel serbatoio G, da 30 m³;
 - vengono effettuate le analisi per verificare la qualità dell'olio stoccato ed escludere casi di inquinamento da PCB;
 - se il rifiuto non risulta inquinato, l'olio viene fatto confluire all'interno della cisterna di stoccaggio di pertinenza;
 - se il rifiuto risulta inquinato da PCB, la cisterna tecnica che lo contiene è sottoposta ad uno stato di quarantena con chiusura delle valvole di fondo; successivamente il rifiuto inquinato da PCB viene smaltito ed effettuato il processo di bonifica della cisterna oggetto di inquinamento e del relativo impianto di movimentazione per il successivo riutilizzo; al fine di evitare la contaminazione della pompa deve essere utilizzata la pompa del mezzo incaricato, così come indicato dalla Oli Metal s.r.l. nella relazione tecnica fornita in data 6/4/2017".
2. prescrivere, per le motivazioni indicate nelle premesse, che i serbatoi E, F e G siano vuoti al momento del conferimento degli oli provenienti da micro-raccolta.
 3. prescrivere di integrare il modulo "Giacenze" della procedura PA070103 come indicato nella documentazione del 28/09/2017, al fine di distinguere il ruolo giornaliero dei serbatoi E, F e G tra serbatoi di stoccaggio e cisterna tecnica e segnalare la quarantena nel relativo serbatoio.
 4. prescrivere che in caso di conferimento accidentale di rifiuti contaminati da PCB Oli Metal S.r.l. dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento CE 850/2004, avvertendo tempestivamente l'ARPA e gli uffici scriventi.
 5. posticipare al 31 marzo i termini della trasmissione delle relazioni previste dal piano di monitoraggio e controllo (tabelle 9, 10 e 11).
 6. far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. 203-42931 del 29/10/2013, così come modificata dai provvedimenti n. 255-51546 del 18/12/2013 e n. 80-11641 del 2/04/2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 14/11/2017

La Dirigente del Servizio
Ing. Sandra Beltramo

CM/MC/SC



Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo

N. 31-12773/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE/TITOLARITÀ DI:
D.D. N. 203-42931/2013 DEL 29/10/2013 E S.M.I. "AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE N. 78-346775 DEL 22/03/2007. PROVVEDIMENTO DI RINNOVO"

DA: **OLI-METAL S.R.L.**

Sede legale: Via Centallo, n. 27 – 10156 TORINO
Sede operativa: Via Centallo, n. 27 – 10156 TORINO
P.IVA/C.F. 04002780015
Pos.: 013132

A: **S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L.**

Sede legale: Via Sicilia, 12 – 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Sede operativa: Via Centallo, n. 27 – 10156 TORINO
P.IVA/C.F. 10989670012
Pos.: 013132

Il Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo

Premesso che:

La Oli-Metal S.r.l. è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 78-346775/2007 del 22/03/2007 e s.m.i., inerente l'impianto sito nel Comune di Torino – Via Centallo, n. 27;

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 203-42931/2013 del 29/10/2013 veniva rilasciato il provvedimento di rinnovo della predetta Autorizzazione;

Vista l'istanza del 27/04/2018, trasmessa con nota ns. prot. n. 53969/LB1 del 04/05/2018, con cui la S.E.P.I. Ambiente S.r.l. (di seguito *la società*) presentava domanda di variazione di ragione sociale/titolarità chiedendo la voltura della suddetta autorizzazione;

Vista la ns. nota prot. n. 55561/LB1 del 09/05/2018 di "Comunicazione avvio del procedimento di variazione ragione sociale/titolarità";

Considerato che:

Con la richiamata nota prot. n. 53969/LB1 del 04/05/2018 *la società* trasmetteva originale dell'appendice della polizza fideiussoria a garanzia dell'attività oggetto della presente voltura ai sensi della D.G.R. n. 20-182 del 12/06/2000 e s.m.i.;

Verificato che la variazione decorreva dal 04/04/2018 a seguito di:

- Atto di fusione rep. n. 21509, racc. n. 11428, con cui veniva approvato il progetto di fusione per incorporazione della "Oli-Metal S.r.l." nella "S.E.P.I. Ambiente S.r.l.";
- registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di cessione, alla società subentrante, del contratto, già esistente, di locazione dell'immobile sito in Torino – Via Centallo, n. 27;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla presa d'atto della variazione di ragione sociale/titolarità, constatando che rimane invariata la sede operativa sita nel Comune di Torino – Via Centallo, n. 27, e che l'azienda subentrante dichiara che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nelle relazioni tecniche a suo tempo inviate;

Visti

Il D.Lgs. 152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in Materia Ambientale";

La Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";

La Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., recante "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/97";

Vista la D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i., con cui vengono fissati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e da cui si evince che il termine del presente procedimento, relativo alla variazione di ragione sociale/titolarità di Autorizzazioni in materia ambientale, è fissato in 60 giorni, fatta salva l'interruzione prevista dall'art. 2, comma 7 L. 241/1990 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'intervenuta variazione di ragione sociale/titolarità della Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 203-42931/2013 del 29/10/2013 e s.m.i., nel seguente modo:

da: OLI-METAL S.R.L.

Sede legale: Via Centallo, n. 27 – 10156 TORINO

Sede operativa: Via Centallo, n. 27 – 10156 TORINO

P.IVA/C.F. 04002780015

Pos.: 013132

a: S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L.

Sede legale: Via Sicilia, 12 – 10036 SETTIMO TORINESE (TO)

Sede operativa: Via Centallo, n. 27 – 10156 TORINO

P.IVA/C.F. 10989670012

Pos.: 013132

fatto salvo tutto quanto altro previsto nella stessa autorizzazione e s.m.i.;

2. che alla S.E.P.I. Ambiente S.r.l. autorizzata, fanno capo tutte le incombenze e le prescrizioni derivanti dal provvedimento richiamato al punto 1. e s.m.i.;
3. di comunicare il presente provvedimento al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, all'ARPA di Torino e al Comune di Torino;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto;

che il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città metropolitana, non assume rilevanza contabile.

Torino, li 17/05/2018

Per Il Dirigente del Servizio
Il Direttore d'Area
Dott. Guglielmo Filippini
Firmato in originale